

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4701

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TAMINO, ANDREIS, ARNABOLDI, BASSI MONTANARI, BECCHI, BERTONE, BIONDI, BORRA, CALDERISI, CERUTI, CIMA, COLUCCI FRANCESCO, CONTI, COSTA RAFFAELE, DONATI, FACCIO, FILIPPINI ROSA, FIORI, LANZINGER, LOI, LUCCHESI, MANNA, MELLINI, MIGLIASSO, PARLATO, PIETRINI, PISANU, POLI BORTONE, PROCACCI, ROMANI, RONCHI, RUSSO FRANCO, RUSSO SPENA, RUTELLI, SALVOLDI, SANESE, SCALIA, STRADA, TIEZZI, VAIRO, VESCE, ZAMPIERI, ZEVI, GALLI, FRONZA CREPAZ

Presentata il 28 marzo 1990

**Divieto dell'uso di reti pelagiche derivanti
per la pesca del pescespada e dell'alalunga**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Oggi in Italia i cetacei, nonostante da dieci anni siano integralmente protetti dalle disposizioni vigenti (decreto ministeriale in data 21 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 9 giugno 1980, divieto di pesca o caccia, detenzione, commercio, trasporto e consumo, se non previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile), rischiano l'estinzione a causa dell'uso indiscriminato di reti pelagiche derivanti. Si tratta di reti modulari di nylon lunghissime, a volte fino a 50 chilometri che vengono lasciate andare alla deriva. Esse vengono a costituire una sorta di barriera superficiale quasi continua davanti la costa. Solo la regione Sardegna ha recentemente vietato l'uso delle reti derivanti fino a 12 miglia dalla costa (legge regionale 13 maggio 1988, n. 10).

Di fatto l'Italia è l'unico tra i Paesi del Mediterraneo che ha consentito la proliferazione massiccia di questa pesca altamente distruttiva, utilizzata soprattutto per la cattura del pescespada, con una flotta stimabile tra le 700-950 imbarcazioni (in base alle ultime rilevazioni note, che riguardano l'anno 1986, effettuate nell'ambito dei programmi di ricerca del primo piano triennale della pesca ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41, la flotta ammontava a 700 imbarcazioni), con uno sviluppo totale di reti di circa 10.000 chilometri (la lunghezza media di rete di ogni imbarcazione si aggira intorno ai 10-12 chilometri - ICRAP 1989), con un periodo di pesca concentrata tra aprile ed ottobre.

Lo sforzo di pesca sul pescespada con reti pelagiche derivanti è aumentato negli

ultimi anni in modo incontrollato sotto la spinta di incentivi economici previsti per la riconversione da altri sistemi di pesca (in particolare lo strascico) e della previsione degli alti profitti ottenibili (il mercato del pescespada vale 250 miliardi all'anno al consumo e 160 miliardi all'ingrosso - 160 miliardi diviso 800 imbarcazioni fanno 200 milioni l'anno per imbarcazione) oltre che per la semplicità d'uso dell'attrezzo e il suo limitato costo di gestione.

Il trend delle catture di pescespada, da informazioni non ufficiali, in quanto la serie storica dei dati ricavabili dalle statistiche ISTAT non appare attendibile (la maggior parte del pescato sfugge alle rilevazioni ISTAT eseguite presso i mercati ittici) sembra aver comportato una diminuzione del CPUE (indice delle catture per unità di sforzo) ed una riduzione della taglia media del pescato, pur essendo aumentato sia lo sforzo di pesca che il numero di imbarcazioni interessate a questo tipo di pesca così redditizia.

Tale indice rivelerebbe quindi, nonostante la quantità di pescato annuale si mantenga su livelli elevati, una modificazione dello *stock* oltre il massimo sostenibile, con una preoccupante progressiva rarefazione del pescespada di grossa mole ed una pesca di individui di misura inferiore alla minima consentita (140 centimetri) dalla legge (decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639).

A tal proposito esiste una grossa ambiguità se nei 140 centimetri venga compresa la lunghezza della spada o no; comunque una lettera circolare del 1985 del Ministero della marina mercantile ha specificato che nei 140 centimetri viene compresa anche la lunghezza della spada.

Tenendo conto del fatto che moltissimi individui catturati sono proprio intorno alla taglia testé citata, taglia probabilmente inferiore alla dimensione minima relativa all'età di prima riproduzione di questa specie, della quantità sempre crescente di commercializzazione di pescespada sotto taglia e di una altissima percentuale di cattura illegale di giovanis-

simi spada, si può affermare che la pesca italiana incide profondamente sulle capacità riproduttive dello *stock* di pescespada, anche se le statistiche indicano che le catture totali continuano ad aumentare a causa dell'incremento dello sforzo.

L'uso delle reti pelagiche derivanti per la cattura del pescespada comporta l'uccisione accidentale di un numero elevatissimo di mammiferi e tartarughe marine, in quantità notevolmente superiori a quelle accertate attraverso i recuperi di cadaveri flottanti o spiaggiati.

In tre anni (1986-1988) sono stati rinvenuti 150 cetacei, di questi 24 erano capodogli chiaramente uccisi in reti da posta (Centro studi cetacei di Milano - Notarbartolo 1989). Le stime delle uccisioni variano tra i 2.000 e i 4.000 esemplari. Infatti solo la minima parte dei delfinidi accidentalmente catturati da questi attrezzi raggiunge la riva ed è riportato dai bollettini del centro, la maggior parte, invece, viene estratta dalle reti dagli stessi pescatori ed affondata in mare.

Malgrado l'impatto di queste reti sulle popolazioni di cetacei sia in realtà ignoto quasi ovunque, per via della carenza di informazioni sufficientemente precise sulle dimensioni di tali popolazioni, il solo numero degli esemplari rinvenuti è sufficiente a destare preoccupazione.

Ciò è tanto più giustificato per quelle popolazioni di piccole dimensioni, magari endemiche, che non possono sostenere per lungo tempo prelievi così massicci (TE-THIS 1989).

Mancano stime attendibili anche per la catture accidentali di tartarughe marine ed altre specie.

La mancanza di adeguate segnalazioni luminose in superficie (esse risultano infatti essere ben inferiori a quanto stabilito dall'articolo 104 del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che prevede segnali ogni 200 metri, visibili, di notte, ad una distanza di oltre mezzo miglio) provoca frequenti incidenti con navi di transito o con battelli da diporto.

Il Ministro della marina mercantile, nel tentativo di far fronte al preoccupante fenomeno, che negli ultimi tempi ha coinvolto i *mass media* e gran parte dell'opinione pubblica sulla immediata necessità di prendere opportune misure onde evitare che le popolazioni di cetacei nei nostri mari, già debilitate da numerose difficoltà ambientali in questo mare semi-chiuso e antropizzato, si riducano ulteriormente, con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1989 ha impedito il divieto temporaneo dell'uso delle reti derivanti per la pesca del pesc spada e dell'alalunga dal 1° novembre 1989 al 31 marzo 1990, conferendo ad alcuni istituti l'incarico per l'effettuazione di studi di impatto delle reti derivanti, per l'individuazione di modifiche tecniche delle reti per limitare le catture accidentali dei cetacei.

Comunque, tale decreto ministeriale va a sospendere l'uso delle reti pelagiche derivanti nel periodo (1° novembre-31 marzo) in cui la pesca al pesc spada è da sempre pressoché ferma: infatti la pesca avviene tra aprile ed agosto, mentre una percentuale estremamente minoritaria di imbarcazioni opera, in base a condizioni climatiche particolarmente favorevoli, anche nel periodo febbraio-ottobre. Né sembra che gli studi « pluriennali » commissionati dal Ministero (così come evidenziati dal decreto del 25 ottobre 1989) possano portare a valide conclusioni atte anche soltanto ad attenuare l'impatto sui soli animali protetti.

Numerose sperimentazioni sono state compiute nel tentativo di modificare le reti pelagiche derivanti in modo da diminuire le catture accidentali di cetacei: modifiche strutturali alla rete; applicazione alla rete di riflettori acustici per renderla maggiormente rilevabile da parte del biosonar degli odontoceti; applicazione alla rete di generatori attivi di suoni con funzione di deterrente. Le principali fonti di problemi si sono rivelate le difficoltà di ottenere significatività statistica, le caratteristiche intrinseche del comportamento acustico dei cetacei, la difficoltà di conferire un significato biolo-

gico di deterrente ai suoni prodotti dai generatori e numerose complicazioni dovute soprattutto all'uso dei materiali in mare.

Questi molteplici studi già pubblicati e attuati da tempo all'estero hanno evidenziato esiti fallimentari, e comunque non risolverebbero il problema dell'impatto sulle popolazioni di pesc spada ed altre specie bersaglio.

Tenendo conto, pertanto, dell'importanza del fattore temporale, appare molto dannoso tentare unicamente la via della tecnologia ed estremamente controproducente la duplicazione di esperimenti già compiuti.

L'unico sistema di qualche efficacia si è rivelato quello di abbassare la rete di 5 o 10 metri dalla superficie del mare con una diminuzione solo del 30 per cento circa di cattura accidentale di cetacei, cui corrisponde una pari riduzione del 30 per cento anche del pescato.

I risultati degli studi hanno spinto anche diversi Paesi a scegliere la strada dei divieti.

Gli USA hanno proibito l'uso di queste reti lungo le loro coste del Pacifico entro le 200 miglia della ZEE, e ai propri pescatori l'uso di reti che superino le 1,5 miglia (2,5 chilometri). Nel Pacifico del sud Australia e Nuova Zelanda, vari accordi e convenzioni intendono spingere affinché il Giappone, Taiwan e la Corea eliminino le reti pelagiche derivanti, non solo per i delfini uccisi (almeno 5.000 l'anno a nord dell'Australia), ma anche per la minaccia di esaurimento entro due anni degli *stocks* di tonno (40.000 tonnellate/anno).

L'ONU, in assemblea plenaria, ha adottato una risoluzione in cui si invoca una moratoria globale sull'uso delle reti derivanti di alto mare entro il 1992, a meno che non vengano prese nel frattempo, anche a livello regionale, misure di gestione o di conservazione basate su solidi dati statistici, atte a prevenire gli inaccettabili impatti di queste pratiche di pesca in tali regioni e ad assicurare la conservazione delle risorse marine viventi.

La rilevanza del problema spadare ha indotto il Parlamento europeo ad intervenire con una risoluzione del 14 settembre 1989 in cui si chiedeva il divieto di pesca con reti pelagiche derivanti in tutti i Paesi membri della Comunità nell'area mediterranea. A tal fine la Commissione è stata incaricata di presentare una proposta di regolamento al fine di vietare l'uso di dette reti.

Le pressioni esercitate sul governo giapponese hanno già prodotto risultati; infatti il Governo ha deciso nell'ottobre 1989 di ridurre il numero delle spadare del Pacifico del sud da 60 a 20 unità. La Corea del Sud ha ritirato tutta la flotta.

Dato che la via dell'innovazione tecnologica per risolvere il problema di base appare lunga ed irta di difficoltà; poiché tuttavia appare indispensabile intervenire tempestivamente per arrestare gli enormi problemi che il perdurare di tale stato di cose può provocare, quale il crollo dello stock di pescespada (come già successo per il tonno), con conseguente necessità per lo Stato di intervenire in condizioni di crisi per riconvertire le derivanti in altre tecniche; quale la riduzione drastica dei cetacei del Mediterraneo fino a possibili estinzioni locali (capodogli), viene caldeggiata, in alternativa alla ricerca tecnologica, una riconversione della flotta, orientandola verso attrezzi decisamente meno distruttivi, che non abbiano ripercussioni sulle specie protette.

Si ritiene, quindi, che, indipendentemente dalla rilevanza delle conclusioni di detti studi, riconosciuto l'effetto destrut-

tivo delle reti su importanti specie della fauna marina e su gli *stocks* ittici, l'unico modo di intervento corretto sia quello che impone la necessità del bando totale ed immediato per le reti derivanti, cosa già verificatasi in alcuni Paesi del Pacifico e del Mediterraneo (Spagna).

Per queste ragioni proponiamo:

che dal 1° settembre 1990 sia vietato l'uso delle reti pelagiche derivanti per la pesca del pescespada e l'alalunga (articolo 1);

che nel frattempo, ad eccezione dei mesi di giugno e luglio, periodo di riproduzione del pescespada, sia permessa tale tipo di pesca solo oltre le 12 miglia, isole minori comprese, con reti non eccedenti i 2,5 chilometri (articolo 2).

Data l'importanza economica occupazionale che ha questo tipo di pesca, si prevedono agevolazioni, incentivi ed interventi a sostegno di attività alternative di nuova occupazione per coloro che elimineranno l'uso delle reti pelagiche derivanti entro il 1° luglio 1990 (articolo 3).

Comunque entro il 1° settembre 1990 tutte le imbarcazioni dovranno cessare tale tipo di attività riconsegnando gli attrezzi e le relative licenze alle capitanerie di porto di registrazione (articolo 4).

Per evitare ulteriori danni al nostro patrimonio ittico naturale, e allo stock di pescespada, in particolare, è fatto divieto di pesca e di commercializzazione del pescespada di lunghezza inferiore ai 140 centimetri, spada esclusa (articolo 5).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A partire dal 1° settembre 1990 l'uso delle reti pelagiche derivanti per la pesca del pescespada e dell'alalunga è vietato.

ART. 2.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 1° settembre 1990 le imbarcazioni in possesso di licenza di pesca per l'uso di reti pelagiche derivanti possono utilizzare le reti di cui all'articolo 1 esclusivamente al di fuori delle 12 miglia dalla costa, isole minori comprese, e del periodo di riproduzione del pescespada (giugno-luglio).

2. Ciascuna imbarcazione non può utilizzare reti eccedenti i 2,5 chilometri.

ART. 3.

1. Le imbarcazioni che decideranno di eliminare le reti pelagiche derivanti entro il 1° luglio 1990, possono accedere agli interventi di sostegno di nuova occupazione in attività alternative, predisposte dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e della marina mercantile, con apposito decreto, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La data di cessazione dall'attività è attestata dalla capitaneria di porto presso la quale è iscritta l'imbarcazione previa consegna delle reti pelagiche derivanti e della relativa licenza.

ART. 4.

1. Entro il 1° settembre 1990 tutti i proprietari delle imbarcazioni in possesso di licenza per la pesca con reti pelagiche

derivanti devono consegnare le reti e le relative licenze alla capitaneria di porto presso la quale è iscritta l'imbarcazione stessa.

ART. 5.

1. È vietata la pesca e la commercializzazione del pesc spada al di sotto dei 140 centimetri, spada esclusa.

ART. 6.

1. Il Ministro della marina mercantile dà disposizioni per migliorare e potenziare i sistemi di controllo e vigilanza lungo tutto il litorale, stabilendo in ogni porto un punto fisso per lo sbarco del pesc spada e l'obbligo del ritorno per le imbarcazioni al porto di appartenenza.

ART. 7.

1. Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge è punito ai sensi delle leggi vigenti.